

ELEZIONI REGIONALI DEL 28/03/2010

PROSPETTO DEI LIMITI DI SPESA (Art. 5 L. 23/02/1995 n° 43 come modif. da art. 9 L.R. n° 2 del 13/01/2005)

Circoscrizione	Cifra fissa (art.9 L.R. n° 2/2005)	N° Residenti (Censiti al 21/10/2001)	Ulteriore Cifra (N° Residenti x 0,03 €)	LIMITI DI SPESA		
				Importo massimo (1) (Col. B + Col. D)	Rivalutazione del 10% (2)	Rivalutazione del 30% (3)
A	B	C	D	E	F	G
CANDIDATURA SOLO LISTA REGIONALE	€ 50.000,00	==	==	€ 50.000,00	==	==
FROSINONE	€ 50.000,00	484.566	€ 14.536,98	€ 64.536,98	€ 70.990,68	€ 83.898,07
LATINA	€ 50.000,00	491.230	€ 14.736,90	€ 64.736,90	€ 71.210,59	€ 84.157,97
RIETI	€ 50.000,00	147.410	€ 4.422,30	€ 54.422,30	€ 59.864,53	€ 70.748,99
ROMA	€ 50.000,00	3.700.424	€ 111.012,72	€ 161.012,72	€ 177.113,99	€ 209.316,54
VITERBO	€ 50.000,00	288.783	€ 8.663,49	€ 58.663,49	€ 64.529,84	€ 76.262,54

(1) Art. 5 L. 43/95 modif. da art. 9 L.R. n°2 del 13/01/05: Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 50.000,00 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,03 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

(2) Art. 5 Legge 43/95: "Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%".

(3) Art. 5 Legge 43/95: "Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30%".